



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

D.L. 18/2020 – DOMANDE PER INDENNITA' DI 600 EURO

ISTRUZIONI PER L'ACQUISIZIONE DEL

"PIN SEMPLIFICATO" O RECUPERO DELLO STESSO

Gentile Cliente,

si ricorda ancora che con gli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 è stata riconosciuta un'indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.

L'indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento.

Restano fuori dalla competenza dell'INPS le indennità per i collaboratori sportivi le cui risorse (50 milioni di euro) sono state attribuite in gestione alla società Sport e Salute Spa, che provvederà all'istruzione delle domande, all'erogazione delle somme e al monitoraggio dei fondi stanziati (art. 96 del decreto "Cura Italia").

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, ossia:

- **liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020** (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) **e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie** (art. 27 D.L. n. 18/2020);
- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e confermato dal messaggio Inps n. 1288/2020 – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 D.L. n. 18/2020);
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (articolo 29 D.L. 18/2020);
- **operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione**, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30 D.L. n. 18/2020);

- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo fondo**, con un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (articolo 38 D.L. n. 18/2020).

Lo studio scrivente, in qualità di intermediario e delegato alla gestione sul sito istituzionale INPS e quindi all'accesso ai Vostri Cassetti previdenziali, non ha ad oggi la possibilità di effettuare le domande relative al bonus di 600,00 euro.

Quindi al momento le domande possono essere presentate solo con il PIN (personale) del cittadino (e non con il PIN dell'Intermediario STUDIO POGGIANI).

Si invita tutti, innanzitutto, a visionare tutte le CIRCOLARI DELLO STUDIO, necessarie per ottenere tempestivamente tutti gli aggiornamenti sui decreti e le novità "COVID-19".

Come ulteriore servizio, lo Studio La invita a leggere le istruzioni per richiedere il PIN SEMPLIFICATO (o per recuperare il PIN chiesto in passato).

Sulle istruzioni qui allegate, in formato .pdf, è presente (al punto "C") anche la procedura per raggiungere la presentazione della domanda del BONUS 600,00 EURO ma non ancora attiva.

Quindi, pur avendo inoltrato la richiesta della prima parte del pin, il cosiddetto PIN SEMPLIFICATO, di 8 caratteri, il sistema non vi farà accedere alla procedura (verrà fuori il messaggio che gli ulteriori 8 caratteri saranno inviati per posta ordinaria); nei prossimi giorni, invece, sarà sbloccata la procedura con l'inserimento del PIN SEMPLIFICATO (di 8 caratteri) che sarà inviato per sms, mail o PEC al momento della registrazione.

Infine, dopo l'elencazione fatta in precedenza, come da provvedimenti emanati, si evidenzia, in estrema sintesi, che le domande possono essere presentate ESCLUSIVAMENTE dalle seguenti categorie:

- liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020) non iscritti ad altro ente previdenziale obbligatorio;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla data del 23 febbraio 2020)
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ossia artigiani e commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I lavoratori non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;
- lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Essi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel corso dell'anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Dopo le risposte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (FAQ postate sul sito) si legge ulteriormente quanto segue:

- **Fondo di ultima istanza.** È un sostegno per i lavoratori esclusi da altre forme di sostegno al reddito, e prevede l'erogazione di € 600 a persona. A questo fondo dovranno guardare i professionisti in regime di libera attività e si sta ragionando sull'inclusione di colf e badanti, a oggi escluse. È anche allo studio il coinvolgimento nell'operazione delle casse professionali.

- **Agenti di commercio e tempi determinati.** Troveranno tutela nel fondo di ultima istanza, e non possono beneficiare dell'indennità di € 600 che riguarda solo coloro che non siano iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie. Anche i lavoratori a tempo con contratto in scadenza in questi giorni, se esclusi da altre forme di tutela possono accedere al Fondo di ultima istanza;
- **Coadiuvanti.** Dalla nostra lettura e in linea con parte della dottrina, tra i lavoratori autonomi dovrebbero trovare posto anche questi soggetti, facenti parte dell'impresa familiare, di cui all'art. 230-bis c.c.; sul punto si attendono, però, chiarimenti ministeriali;
- **Soci di società personali e di capitali.** Anche in questo caso, la dottrina inserisce tali soggetti tra i destinatari, salvo alcune eccezioni (per esempio, i soci accomandanti)

Soci di società personali e di capitali
(interpretazione dello Studio e di parte della dottrina)

Come appena indicato, la detta indennità spetta, letteralmente e per il mese di marzo 2020, ai sensi dell'art. 28 dl 18/2020, ai "lavoratori autonomi" iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), sempreché non risultino titolari di pensione, non siano iscritti in altre forme di previdenza obbligatoria e, inevitabilmente, non percepiscano il reddito di cittadinanza.

La norma individua, come destinatari, i lavoratori autonomi e, su tale definizione, sono scattati i primi dubbi sulla possibile fruibilità da parte di soci di società personali e di coadiuvanti dell'impresa familiare, di cui all'art. 230-bis c.c..

A parere di chi scrive, invece, proprio per il fatto che gli obbligati all'iscrizione all'AGO sono i soci operativi delle società personali (dovendo restare esclusi i soli soci accomandanti delle sas) e i coadiuvanti, sebbene il versamento sia eseguito dal titolare dell'azienda per questi ultimi, la detta indennità deve spettare anche a tali tipologie di soggetti.

L'articolo 27 del dl 18/2020 dispone l'assegnazione di una indennità, per un ammontare pari a 600 euro, per il mese di marzo, ai liberi professionisti, titolari di partita Iva, alla data del 23/02/2020 e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, di cui al comma 26, dell'art. 2 della legge 335/1995.

Il successivo art. 28 prevede, invece, l'assegnazione di una indennità per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'Inps ovvero a quella degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con esclusione della gestione separata Inps.

Sulla base dei contenuti delle due diverse disposizioni si ritiene che, innanzitutto, un amministratore non socio di una società a responsabilità limitata possa ottenere l'indennità, con esclusione di colui che risulta iscritto a un ordine professionale, che un amministratore-socio della medesima srl, non artigiana e non commerciale, possa fruire della medesima indennità (si tratta, per entrambi, di quella indicata dall'art. 27), mentre un amministratore socio di una società a responsabilità limitata, commerciale o artigiana, non possa beneficiare della detta indennità (art. 27) ma dell'indennità indicata dal successivo articolo (art. 28). In effetti, coordinando le disposizioni e tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'istituto nazionale di previdenza (Inps, nota 20/03/2020), con la quale non viene richiesto il possesso della partita Iva, al fine di essere inquadrato come lavoratore autonomo, l'amministratore di una società a responsabilità limitata, iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti, deve poter usufruire dell'indennità pari a 600 euro, di cui all'art. 28 del dl 18/2020.

Naturalmente, trattasi di un servizio dello Studio e quindi sarà una prestazione da quantificare in sede di emissione delle notule per gli onorari periodici e/o personali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Pistoia, lì 27 marzo 2020

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani